

**ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE CAPOFILA DI MELZO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE FINANZIATA CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE- SUB INVESTIMENTO 1.1.1. SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI – CIG 9865933976 CUP B64H22000260006**

L'anno 2023, il giorno tredici del mese di dicembre:

Per l'ETS - RTI composto dalla capogruppo mandataria MILAGRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, avente sede legale in Melzo (MI), Via G. Matteotti n. 3, c.f./p.iva 10568340151 e dalla mandante DIALOGICA COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Milano, Via Copernico n. 22, c.f./p.iva 0545380096, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede;

Per il Comune di Melzo capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 5 (ATS 5), nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Alessia Strada nata a Milano il 11.10.1977 domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Melzo, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Melzo

Premesso che

- Con provvedimento DD n.98 del 09.05.2022 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Melzo è risultato affidatario della somma di € 211.500,00 per gli interventi relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) *Missione 5 - componente 2 - investimento 1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - sub investimento 1.1.1. sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*
- con Determina 96 DEL 27/06/2022 il Comune di Melzo ha approvato l'Avviso pubblico e i relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione relativa alla coprogettazione di attività ed interventi con l'ambito Territoriale 5 Di Melzo a valere sull'avviso 1/2022 PNRR-NEXT GENERATION EU – missione 5 “inclusione e coesione”;
- con Avviso pubblicato dal 23.06.2022 al 12.08.2022 sulla piattaforma Sintel di Aria s.p.a., ID gara n. 156531557 è stata indetta l'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale;
- con determina n.127 DEL 23/08/2022 è stata nominata la Commissione di gara per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- con Determina n.133 DEL 08/09/2022, visto il verbale di gara, è stato approvato l'esito del procedimento con contestuale avvio del tavolo di co-progettazione degli interventi/progetti/azioni;
- con Determina n. 471 del 18.06.2023 Il Comune di Melzo ha approvato l'esito della co-progettazione stessa assieme al progetto definitivo, ed ha disposto l'avvio del rapporto di collaborazione con l'Ente del Terzo settore;
- con atto del 16.11.2022 il Comune di Melzo ha sottoscritto con L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura

#### **Art. 2 - Oggetto della convenzione e obblighi delle parti**

1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione degli obblighi delle parti contraenti finalizzati al pieno raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi legati all'intervento previsto nella scheda progetto presentata dal Comune di Melzo nell'ambito della Missione 5 - componente 2 - investimento 1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - sub investimento 1.1.1. sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, meglio definiti nell'allegata Convenzione tra il Comune di Melzo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come congiuntamente declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione.

A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla co-progettazione tra le parti è allegato alla presente Convenzione e denominato "**Progetto definitivo**" per farne parte integrante e sostanziale.

2. L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Comune di Melzo capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 5 siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

3. Le parti si impegnano inoltre a collaborare, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad adeguare le modalità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e controllo alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in itinere da parte del Soggetto titolare e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché dalla Corte dei Conti nell'ambito del controllo concomitante.

4. In ragione di quanto precede, l'ETS assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso

pubblico e dal Progetto definitivo, e nello spirito di buona fede e leale collaborazione tipico del rapporto di co-progettazione.

### **Art. 3 – Attività e prestazioni**

1. Le prestazioni e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliate nel Progetto Definitivo, declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente convenzione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. L'ETS è responsabile della programmazione e dello svolgimento delle attività proposte in sede di espletamento della procedura.
3. L'ETS potrà avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di alcuni servizi, previa intesa con il Comune, che sarà tenuto indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell'affidatario con i suoi ulteriori affidatari, prestatori d'opera e terzi in genere.
4. Il Comune garantirà il coordinamento con gli uffici/servizi comunali che devono interagire con l'ETS per il buon andamento del progetto, nonché la verifica e il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione.

L'ETS si impegna a comunicare eventuali esigenze sopravvenute al Responsabile del presente Procedimento o a suo referente, individuato nella persona della Dott.ssa Erica Corbetta.

### **Art. 4 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula per 36 mesi, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le Parti nel corso della definizione di eventuali variazioni fornite dal Soggetto Titolare (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali).

Il progetto come stabilito nell'Avviso 1/2022 PNRR-NEXT GENERATION EU – missione 5 “inclusione e coesione” dovrà essere completato in ogni caso entro il primo semestre del 2026.

Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione che dovessero rendersi necessarie a causa di disposizioni normative a cui l'Ente dovrà attenersi.

### **Art. 5 – Importo del contratto e rendicontazione**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Melzo metterà a disposizione dell'ETS un importo economico complessivo di € 211.500,00 a copertura di tutte le spese ammissibili specificate agli artt. 8 e 9 dell'Avviso 1/2022 DD 15.02.2022.

Detto importo è interamente finanziato dalle risorse destinate al Comune di Melzo a seguito del bando indetto dal Ministero, avviso 1/2022 PNRR-NEXT generation EU – missione 5 “inclusione e coesione, ed assegnato con DD n.98 del 09.05.2022 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si precisa che l'importo corrispondente di cui sopra costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

2. A tal proposito, il Comune si impegna, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, a rendicontare Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements e conservando la documentazione relativa.

3. Il corrispettivo economico verrà erogato all'ETS esclusivamente sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dietro presentazione di rendicontazione delle attività e presentazione di regolari fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

In via di mera esemplificazione e senza che ciò costituisca impegno alcuno per il Comune, l'erogazione del corrispettivo avverrà in base alle seguenti fasi e comunque secondo l'attribuzione delle risorse al soggetto attuatore:

- anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati;
- primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Resta inteso che l'ammontare del corrispettivo annuo, debitamente rendicontato, messo a disposizione dall'Amministrazione è comprensivo di tutti gli oneri stabiliti in sede di Accordo/Convenzione con l'ETS per la realizzazione del progetto, rientranti nella categoria di costi ammissibili del DD 5 del 15/02/2022.

#### **Art. 6 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS mette a disposizione le risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e tecniche/strumentali e/o finanziarie individuate nel Progetto Definitivo.

Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle indicate nel Progetto Definitivo, quale risultanza del Documento progettuale, con eventuali modifiche approvate nel tavolo di progettazione.

2. Il personale dell'ETS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il personale si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Melzo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014, di cui dichiarano di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento determinerà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

4. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, è individuato nell'ambito della procedura di progettazione all'interno dello staff tecnico del Nucleo Operativo Gestione Percorsi Educativi dell'ATS5. Tale ruolo affiancato dal coordinatore individuato dal Soggetto esecutore, referente per i rapporti, vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

6. L'ETS si impegna a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Referente e/o Responsabile del Progetto, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

#### **Art. 7 – Assicurazioni**

1. A tutela degli interessi pubblici del Comune capofila di Melzo, l'ETS provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. L'ETS si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio.

3. L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione al soggetto esecutore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'erogazione del contributo previsto fino a quando non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori ed istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato, ovvero che la relativa vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto esecutore non potrà opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di provvedere al pagamento delle fatture, il Comune dovrà provvedere ad acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC).

4. L'ETS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune capofila di Melzo è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'ETS ha prodotto le seguenti assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, valide per tutto il periodo della convenzione:

---

#### **Art. 8 – Divieto di cessione**

È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena la risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione**

1. L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste.

2. A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.



3. L'ETS con cadenza mensile e in ogni caso a richiesta del soggetto Attuatore procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore. L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

#### **Art. 11– Trattamento dei dati personali**

L'ETS si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto di fornitura e si impegna a seguire le istruzioni di seguito riportate.

Il Responsabile dovrà effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente appalto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e di eventuali successive istruzioni fornite dal Titolare. Prima di iniziare il trattamento, il Responsabile/Fornitore dovrà ottenere o mantenere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di

accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento connesso all'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre:

- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili tempestivamente, e comunque prima che siano operative. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicabili o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento una

penale pari a 1.000,00 Euro e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la eventuale garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza;

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà una penale pari a pari al tre per cento del Contratto di Fornitura, e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la eventuale garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i



dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

In Responsabile si impegna a rispettare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la eventuale garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti

## **Art. 12 – Risoluzione**

1. Il Comune di si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione a seguito di violazioni gravi della stessa o del mancato rispetto da parte del partner di progetto degli impegni assunti, dell'indebito affidamento ad altri soggetti delle stesse attività e di reiterate inadempienze agli impegni assunti.
2. Eventuali inadempienze a quanto previsto nel presente atto saranno contestate per iscritto dal Comune, con fissazione del termine per la relativa regolarizzazione.
3. Il recesso deve essere comunicato con preavviso di 60 giorni, mediante Pec.

## **Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'ETS dichiara di assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, a pena di nullità del presente atto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto.

## **Art. 14– Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile, nonché alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.
2. Il Soggetto esecutore dichiara inoltre di rispettare quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. Legge anticorruzione e del DPR 16 aprile 2013 n. 62 in merito al conferimento di incarichi o conclusione di contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune di Melzo.
3. Le parti rinviando inoltre a quanto stabilito da Patto di integrità allegato alla presente scrittura.

#### **Art. 15 – Controversie**

Per tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione della presente convenzione e dalla sua applicazione, qualora non sia stato possibile ricomporle in via amichevole nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui viene notificato da una delle due parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o di rilievo, il Foro competente è quello di Milano.

#### **Art. 16 – Registrazione**

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, è sottoscritta mediante apposizione di firma digitale.
2. La registrazione è prevista in caso d'uso a carico del richiedente.
3. Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico dell'ETS.

Melzo, 13.12.2023

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del DPR n. 445/2000, del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*